

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER "EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E PER "CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

N° 51 del 12/10/2015

INDICE

Art.1 Ambito di applicazione.....	p. 3
Art.2 Indirizzi annuali.....	p. 3
Art.3 Presa d’atto degli importi introitati e determinazione delle somme destinate a contributo.....	p. 3
Art.4 Tipologie di intervento ammesse a contributo.....	p. 4
Art.5 Soggetti beneficiari del contributo.....	p. 4
Art.6 Bando pubblico.....	p. 5
Art.7 Procedimento per l’erogazione dei contributi.....	p. 5
Art.8 Modalità di erogazione.....	p. 5
Art.9 Mancata erogazione dei contribute.....	p. 5
Art.10 Inadempienze.....	p. 6
Art.11 Rendicontazione annuale.....	p. 6
Art. 12 Disposizioni finali e transitorie.....	p. 6

Art.1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione delle somme introitate, relative ad opere di urbanizzazione secondaria, nonché le procedure di assegnazione e di erogazione contributi, per la realizzazione di opere su immobili destinati a “Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi” e per i “Centri Civici e Sociali ed Attrezzature Culturali e Sanitarie” ai sensi della Legge Regionale del 3/1/2005 n. 1 art. 120.

Art. 2
Indirizzi annuali

1. Ogni anno, con specifica deliberazione, il Consiglio Comunale determina gli indirizzi cui dovrà attenersi il Responsabile del Servizio per la stesura del bando di cui al successivo art. 7, indicando in particolare, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) l’entità dell’eventuale erogazione, sulla base delle somme risultanti dal rendiconto di cui al successivo art. 3, ovvero disponibili a bilancio sulla base di precedenti accantonamenti;
 - b) i soggetti legittimati a presentare la domanda;
 - c) la tipologia degli interventi ammissibili a contributo;
 - d) i criteri per l’assegnazione dei contributi e per la formazione della graduatoria;
 - e) i criteri di rotazione e le incompatibilità;
 - f) le fasi del procedimento di assegnazione, con la specifica indicazione dei termini di presentazione delle domande e della documentazione occorrente.

Art.3
Presa d’atto degli importi introitati e determinazione delle somme destinate a contributo

1. Entro la scadenza di ogni anno, e comunque non oltre la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’anno successivo, la Giunta Comunale approva il rendiconto delle somme introitate nell’esercizio precedente, derivanti: dalle concessioni edilizie, dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia ivi comprese le somme introitate ai sensi degli artt. 183 e 184 della L.R. 65/2014 (per come determinati dall’Ente ai sensi degli artt. 185 e 191 della medesima Legge Regionale), distinguendo le somme incassate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria.
2. Nella medesima Deliberazione, la Giunta approva l’ammontare delle risorse da destinare a contributi per edifici di culto e centri civici e sociali, nei seguenti limiti:
 - a) per gli “Edifici di culto e gli altri Edifici per Servizi Religiosi”, in funzione delle particolari finalità cui sono destinate le opere, la cui realizzazione compete ordinariamente a soggetti diversi dal Comune, si stabilisce una quota massima non superiore al 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.

- b) Per i “Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie”, da realizzarsi a cura di soggetti interessati, diversi dal Comune, si stabilisce una quota non superiore all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.

Art. 4

Tipologie di intervento ammesse a contributo

1. Le entrate di cui al precedente art. 3 potranno essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi annuali di cui all’art. 2, per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria, per il restauro, manutenzione, ripristino, ristrutturazione e conservazione del patrimonio nonché per l’installazione, la sostituzione, la manutenzione e la messa a norma degli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, antincendio), adeguamento igienico sanitario, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento dei requisiti acustici passivi (L. 447/95 e norme di attuazione), contenimento consumi energetici, ampliamento ed adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti.
2. Non possono essere incluse fra le spese finanziabili quelle attinenti l’arredo dei locali, intendendo con ciò mobili, attrezzature d’ufficio o quanto a queste assimilabile.
3. Le tipologie di intervento sopra descritte devono essere conformi agli strumenti urbanistici e alla normativa edilizia vigenti.

Art. 5

Soggetti beneficiari del contributo

1. I “soggetti” che possono beneficiare del contributo sono:
 - a) **Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi.** Oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, sono intendersi tali anche la canonica, gli immobili per l’esercizio delle attività connesse al culto, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste;
 - b) **Centri Civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie:** soggetti istituiti in forma collettiva con o senza personalità giuridica e senza finalità di lucro, che organizzano servizi che prediligano la dimensione collettiva, relazionale e culturale tra le persone, ovvero che si propongano di valorizzare luoghi e monumenti che rappresentano l’identità e la storia della comunità locale. Oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze sono da intendersi tali le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.
2. Per la Chiesa cattolica la richiesta è avanzata dalle autorità ecclesiastiche diocesane o dal promotore dell’intervento.
3. Per le altre confessioni religiose, la richiesta è avanzata dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritto dallo Stato.
4. Per i centri civici e sociali attrezzature culturali e sanitarie, la richiesta è avanzata dalla proprietà o dal Legale Rappresentante.

5. I "soggetti" che possono beneficiare di contributi per una tipologia d'intervento (lett. a) e b) del presente articolo), non possono presentare istanza per l'altra tipologia.

Art. 6

Bando pubblico

1. Il Responsabile dell'Area competente, entro 15 giorni dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 2, predispone apposito Bando con la cui pubblicazione si apre la procedura di erogazione dei contributi. Il Bando recepisce e puntualizza le indicazioni contenute nella predetta Deliberazione consiliare.

Art. 7

Procedimento per l'erogazione dei contributi

1. L'Amministrazione verifica l'ammissibilità delle domande sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, con facoltà di richiedere al richiedente un'integrazione documentale assegnando a tal fine un termine perentorio.
2. All'esito del vaglio di ammissibilità, il Responsabile del Servizio procede alla valutazione nel merito delle domande e forma due distinte graduatorie, una per ciascuna tipologia di intervento, indicando per ogni progetto ammesso l'importo del contributo erogabile.
3. L'importo del contributo non può in ogni caso superare il 100% dell'importo totale dei lavori previsti.
4. Le graduatorie così formate sono sottoposte alla Giunta Municipale per l'approvazione definitiva.

Art. 8

Modalità di erogazione

1. L'erogazione dei contributi è disposta, sulla base dell'importo ammesso a contributo a fronte della presentazione di fatture o ricevute, per opere eseguite o acquisto di materiali per un valore minimo pari al contributo assegnato.
2. Il contributo può essere erogato in acconto a fronte della presentazione di fatture o ricevute soltanto per una somma pari al 50% dell'importo complessivo ammesso; il saldo del contributo può essere liquidato soltanto a seguito della presentazione da parte del Direttore Lavori della attestazione di abitabilità/agibilità; nel caso questa non sia necessaria, in base alle vigenti leggi, è sufficiente la presentazione della certificazione ultimazione lavori.

Art. 9

Mancata erogazione dei contributi

1. Nel caso vi siano, per qualunque ragione, fondi residui rispetto alla somma stanziata ai sensi dell'art. 3, gli stessi sono accantonati per aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno

successivo, nel rispetto degli indirizzi annuali di cui all'art. 2.

Art. 10
Inadempienze

1. Nel caso che la realizzazione delle opere da arte dei promotori dell'intervento non rispetti gli eventuali termini temporali assegnati in base al bando pubblico, le quote di finanziamento non ancora erogate possono essere revocate, contestualmente alla deliberazione di cui all'art. 3, ed essere destinate ad aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo, nel rispetto degli indirizzi annuali di cui all'art. 2.

Art. 11
Rendicontazione annuale

1. In sede di bilancio consuntivo viene allegata una relazione con cui si d conto, con riferimento all'annualità del rendiconto, delle somme eventualmente accantonate per le finalità di cui al presente regolamento, nonché di quelle residuanti per effetto dell'applicazione degli art. 13 e 14. Tale rendiconto riporterà altresì l'elenco di tutte le somme erogate nell'anno in cui il consuntivo si riferisce e di quelle ancora iscritte in bilancio per le quali risultino in corso i relativi lavori con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle opere finanziate.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione esecutiva del Consiglio comunale, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.
2. È espressamente abrogato il Regolamento adottato con Deliberazione n. 25 del 27.05.2008.